



COMUNE DI CENTO PROVINCIA DI FERRARA

Via Marcello Provenzali, 15 - 44042 Cento (FE)
www.comune.cento.fe.it - comune.cento@cert.comune.cento.fe.it

Originale

Ordinanza del Sindaco n. 10 del 02/02/2012

Oggetto: DISCIPLINA DELLA SOMMINISTRAZIONE DELLE BEVANDE IN OCCASIONE DEL CARNEVALE 2012

Premesso che nelle giornate di **domenica 05 – 12 – 19 - 26 febbraio e 4 Marzo 2012** si svolgeranno le consuete sfilate del Carnevale di Cento, che tradizionalmente richiamano numerose persone;

Considerato che gli esercizi commerciali su aree pubbliche e private, i laboratori artigianali e gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande all'interno del circuito sono aperti per il normale servizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;

Ritenuto opportuno, al fine di salvaguardare l'incolumità pubblica e di prevenire situazioni di grave pericolo per la sicurezza dei cittadini, evitare che gli avventori escano dai suddetti esercizi con bottiglie e/o lattine od altri oggetti che possano potenzialmente costituire offesa in caso di disordini ed evitare altresì l'ingenerarsi di situazioni di pericolo dovute alla somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche;

Visto l'art. 54 co. 4 del D. Lgs. 267/2000;

Visto l'art. 7 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Visto il R.D. 773/1931 (T.U.L.P.S.);

Per i motivi esposti in premessa qui integralmente richiamati

ORDINA

Nelle giornate di **domenica 05 – 12 – 19 - 26 febbraio e 4 Marzo 2012 dalle ore 12.00 alle ore 20.00** in occasione delle sfilate dei carri allegorici, ai titolari di esercizi commerciali su aree pubbliche e private, di laboratori artigianali e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, **situati all'interno del territorio di Cento - Capoluogo -**

E' FATTO DIVIETO

Di vendere per asporto bevande analcoliche in contenitori di vetro o in lattina nonché bevande alcoliche e superalcoliche di qualunque gradazione ed in qualsiasi contenitore, di vetro e non. Agli stessi e' inoltre vietata la somministrazione e la vendita di superalcolici.

E' VIETATO ALTRESI'

A chiunque si trovi all'interno del circuito carnevalesco consumare sul suolo pubblico bevande alcoliche e superalcoliche di qualsiasi gradazione.

Le bevande consentite possono essere consumate solo nell'ambito delle rispettive aree di pertinenza degli esercizi commerciali su aree pubbliche e private, dei laboratori artigianali e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande .

DISPONE

Che la presente ordinanza venga eseguita dal Comando di Polizia Municipale, dall'Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e da chiunque altro spetti farla osservare;

Che le violazioni alle disposizioni contenute nella presente ordinanza siano punite con la **sanzione da euro 25.00 a euro 500.00** ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Che sia pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Cento per 15 gg. dal 04/02/2012

Il Sindaco
Dott. Piero Lodi